

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 23810/2019 (commentata anche Ginex per Euroconference).

Il tema che viene trattato

Il tema che viene discusso in questa sentenza è quello del rapporto tra “dichiarazione integrativa” e dichiarazione infedele. La persona imputata (e condannata in Appello) per dichiarazione infedele sostiene (vedasi pagina 2 della decisione) la tesi secondo cui il reato non sarebbe configurabile avendo la stessa presentato nei termini una dichiarazione integrativa a sfavore correggendo la dichiarazione precedente (che, lo ricordiamo per inciso, nel momento in cui viene presentata una dichiarazione integrativa non esiste più).

Commenti

La presa di posizione sintetica della Cassazione

La Corte di Appello prima e la Cassazione poi sostengono la tesi della irrilevanza della dichiarazione integrativa (pagina 4 della decisione) e la Corte di Cassazione fornisce anche la indicazione di aver già preso in considerazione fattispecie uguale (pagina 5) per concludere che i principi affermato nei casi precedenti possono essere mantenuti.

In buona sostanza la Cassazione (pagina 8 della decisione) sostiene che il delitto ha carattere istantaneo e si cristallizza con la presentazione della prima dichiarazione (è da qui che parte la prescrizione dice la Cassazione).

Un commento personale

Devo dire che non posso concordare con questa impostazione formalistica della Cassazione in quanto mi pare lecito sostenere che il reato esiste se esiste la dichiarazione (altrimenti si ha una omessa dichiarazione) e prima di vedere se esiste il reato di dichiarazione infedele è necessario verificare quale sia la

dichiarazione valida ai fini fiscali e sulla quale sono state determinate le imposte dovute. Una tesi diversa dovrebbe portare ad escludere che possa qualificarsi come infedele una dichiarazione integrativa a favore in quanto tale dichiarazione non è la dichiarazione annuale (ma è cosa diversa). Ragionando invece in una ottica di collegamento tra quello che è l'elemento su cui si realizza il reato (dichiarazione) e l'interesse a punire a me pare evidente che si voglia punire quel comportamento che "valido per il fisco" si palesa infedele (ma in primis deve essere un comportamento valido per la Amministrazione Finanziaria). La struttura data dalla corte al suo ragionamento porta a conclusioni che possono essere del tutto estranee rispetto allo spirito sanzionatorio.